Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 22 settembre 1979** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Umbria

(7883)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 settembre 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventitre cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso la segreteria del centro iniziativa del Comitato promotore nazionale, via del Governo Vecchio, 39 (la Casa della Donna).

(8192)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **456**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 271. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Pavia si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 272. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgono presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno e complessivamente di trentasei per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avviene in base ai risultati di un esame di ammissione.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 273. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale ed infortunistica legata agli sport;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che sono stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Sono inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 274. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento (art. 273), previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 275. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

Art. 276. — Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con le seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

tassa di immatricolazione . . .	L.	5.000
libretto e tessera	»	2.000
tassa annuale di iscrizione (in due rate)	»	186.000
tassa erariale di diploma . . .	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **457.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Beata Vergine della Consolazione e della Beata Vergine Consolata e di S. Giovanni Battista, in Pieve del Cairo.

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vigevano 15 marzo 1977, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* della parrocchia della Beata Vergine della Consolazione, in Pieve del Cairo (Pavia), con quella della Beata Vergine Consolata e di S. Giovanni Battista, in frazione Cairo del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **458.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Ronchi dei Legionari.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gorizia 1° luglio 1977, integrato con tre dichiarazioni datate 22 luglio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. 459.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del suffragio, in Roma.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice 1° dicembre 1975, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni datate 6 dicembre 1976 e 18 febbraio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di Nostra Signora del suffragio, in località Torre Maura del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. 460.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa religiosa socio-educativa Villa Marina delle suore marcelline », in Sori, appartenente all'Istituto internazionale delle suore di S. Marcellina.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa religiosa socio-educativa Villa Marina delle suore marcelline », in Sori (Genova), appartenente all'Istituto internazionale delle suore di S. Marcellina.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979.

Nomina del presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971, registro n. 4, foglio n. 325, con il quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Fernando Granito venne nominato presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Vista la lettera n. 192/S.G. del 24 aprile 1979, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del presidente di sezione dott. Giorgio Crisci, in sostituzione del dott. Fernando Granito, collocato a riposo il 6 maggio 1979;

Visto il verbale in data 17 maggio 1979, dal quale risulta che il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, ha espresso parere favorevole al collocamento fuori ruolo del dott. Giorgio Crisci, limitatamente al periodo 6 maggio-31 dicembre 1979;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 maggio 1979 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Giorgio Crisci è nominato presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del dott. Fernando Granito, ed è collocato fuori ruolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

Al predetto compete il trattamento di missione previsto dall'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 77

(8080)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Basilicata dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1979-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/1975, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 lu-

glio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con la quale viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e l'indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15%, deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonchè alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma, articolo 3, della legge n. 412/1975;

Viste le note del 27 febbraio 1979, prot. n. 299/Div. XVI e del 16 marzo 1979, prot. n. 520/Div. XVI, del Ministero della pubblica istruzione, con cui viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Basilicata sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Basilicata del 29 dicembre 1978, n. 539, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 12 gennaio 1979, prot. n. 129, reg. n. 365;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale della Basilicata;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Basilicata dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Basilicata sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80 per un ammontare complessivo di lire 12.796.740.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	914.053.000
1979	3.656.211.000
1980	4.265.580.000
1981	3.656.211.000
1982	304.685.000

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento, e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 283

(7888)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 6 supposte adulti della specialità medicinale denominata « Pulmofaro » e della relativa serie di categoria 8 supposte bambini, della ditta La.Fa.Re., in Ercolano. (Decreto di revoca n. 5631/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 dicembre 1972, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 4056/A e 4056/A-1 la categoria 6 supposte adulti della specialità medicinale denominata « Pulmofaro » e la relativa serie di categoria 8 supposte bambini, a nome della ditta La.Fa.Re., con sede in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 67, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 6 supposte adulti della specialità medicinale denominata « Pulmofaro » e la relativa serie di categoria 8 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 4056/A e 4056/A-1 in data 30 dicembre 1972, a nome della ditta La.Fa.Re., con sede in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 67.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7917)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Timofisina », nella confezione 3 fiale da 0,6 cc, della ditta Zilliken, in Genova. (Decreto di revoca n. 5630/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 7 maggio 1952, con il quale venne registrata al n. 6046 la specialità medicinale denominata « Timofisina », nella confezione 3 fiale da 0,6 cc, a nome della ditta Zilliken & C., con sede in Genova, via F. Nullo, 23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Chemosan Union S.A. di Vienna (Austria);

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale in oggetto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, in particolare per quanto riguarda l'estratto di Timo del quale, inoltre, non è presente in atti alcun metodo di titolazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Timofisina », nella confezione 3 fiale da 0,6 cc, registrata al n. 6046 in data 7 maggio 1952, a nome della ditta Zilliken & C., con sede in Genova, via F. Nullo, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7918)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pirone Vita », nella confezione 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini, della ditta Vita Delagrange, in Torino. (Decreto di revoca n. 5612/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 21 ottobre 1961, con i quali venne registrata ai numeri 19345 e 19345/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pirone Vita », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, a nome della ditta Vita farmaceutici, ora Vita Delagrange, con sede in Torino, via Boucheron n. 14, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio, e che le attuali conoscenze scientifiche, non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pirone Vita », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, regi-

strate rispettivamente ai numeri 19345 e 19345/1 in data 21 ottobre 1961, a nome della ditta Vita Delagrange, con sede in Torino, via Boucheron n. 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7920)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Repirina », 10 supposte da g 2,5 e della relativa serie 10 supposte per uso pediatrico da g 1,5, della ditta Saita S.r.l., in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 5628/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 maggio 1969, con il quale vennero registrate ai numeri 18542 e 18542/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Repirina » 10 supposte da g 2,5 e la relativa serie per uso pediatrico 10 supposte da g 1,5, a nome della ditta Saita S.r.l., con sede in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi n. 131, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene sali di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di calcio per via rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Repirina », 10 supposte da g 2,5 e della relativa serie 10 supposte per uso pediatrico da g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 18542 e 18542/1 in data 14 maggio 1969, a nome della ditta Saita S.r.l., con sede in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi n. 131.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7919)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bicaf », nella confezione 4 e 5 supposte bambini, della ditta V.I.S. farmaceutici, in Padova. (Decreto di revoca n. 5633/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 marzo 1961, 11 novembre 1967 e 15 maggio 1968, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 17907 e 17907/1 la specialità medicinale denominata « Bicaf », nella confezione 4 e 5 supposte adulti e la relativa serie 4 e 5 supposte bambini, a nome della ditta V.I.S. farmaceutici, con sede in Padova, viale dell'Industria, 54, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alle vie di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bicaf », nella confezione 4 e 5 supposte adulti e della relativa serie 4 e 5 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 17907 e 17907/1 in data 23 marzo 1961, 11 novembre 1967 e 15 maggio 1968, a nome della ditta V.I.S. farmaceutici, con sede in Padova, viale dell'Industria, 54.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7916)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1977 al 1° marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8111)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Assegnazione alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'anno finanziario 1979, di L. 30.000.000.000 quali contributi nella spesa per l'acquisto di veicoli di trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge n. 493/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto l'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 27 giugno 1979;

Visto l'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la delibera CIPE del 20 luglio 1979;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di L. 30.000.000.000 per le finalità di cui alla legge n. 493/75;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000 per la concessione alle regioni di contributi nella spesa per l'acquisto di veicoli di trasporto pubblico, ex legge n. 493/75, è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per il 1979, come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Piemonte	2.271.672.000
Lombardia	4.010.712.000
Veneto	2.124.486.000
Liguria	921.578.000
Emilia-Romagna	2.062.297.000
Toscana	1.980.114.000
Umbria	517.195.000
Marche	787.470.000
Lazio	2.635.287.000
Abruzzo	762.449.000
Molise	239.148.000
Campania	2.721.613.000
Puglia	1.911.393.000
Basilicata	447.089.000
Calabria	1.157.433.000
Friuli-Venezia Giulia	688.784.000
Valle d'Aosta	122.837.000
Sicilia	2.564.108.000
Sardegna	1.163.835.000
Trento	427.500.000
Bolzano	483.000.000
Totale	30.000.000.000

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 321

(8066)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Assegnazione alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano della quota fissa, per l'anno finanziario 1979, del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 2, lettera a), della legge n. 356/76.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;
Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;
Visto l'art. 2, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 356;
Visti gli articoli 127 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e per il triennio 1979-81;
Considerato lo stato di preparazione dei programmi regionali;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, nella seduta del 27 giugno 1979, sull'assegnazione alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 1979, di L. 361.554.265.000 (quota fissa relativa all'applicazione dell'art. 2, lettera *a*), della citata legge n. 356/76, modificato dall'art. 129, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977);
Vista la delibera CIPE 20 luglio 1979, che ripartisce tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano la somma sopraindicata, confermando i criteri adottati per l'anno finanziario 1978, come risultanti dalla propria delibera del 16 novembre 1978;
Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della somma sopraindicata, stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio finanziario 1979;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di L. 361.554.265.000 del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1979, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	(Migliaia di lire)
Trento	3.391.297
Bolzano	3.846.135
Valle d'Aosta	4.804.984
Piemonte	15.821.867
Lombardia	23.986.029
Veneto	15.069.226
Friuli-Venezia Giulia	7.032.055
Liguria	8.124.570
Emilia-Romagna	15.159.494
Toscana	13.370.510
Umbria	7.530.762
Marche	9.657.164
Lazio	18.780.367
Abruzzo	16.576.316
Molise	12.096.108
Campania	45.829.531
Puglia	34.957.271
Basilicata	15.985.652
Calabria	25.944.619
Sicilia	43.114.600
Sardegna	20.475.708
Totale	361.554.265

Art. 2.

La spesa di L. 361.554.265.000, derivante dal presente decreto, sarà imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 319

(8064)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Assegnazione alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di L. 30.000.000.000 quale limite d'impegno, per l'esercizio finanziario 1979, da destinarsi al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574/65, a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;
Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 27 giugno 1979, sull'assegnazione alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano di L. 30.000.000.000 a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970 quale limite d'impegno, per l'esercizio finanziario 1979, per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574/1965;
Vista la delibera CIPE del 20 luglio 1979, che ripartisce tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano la disponibilità di cui sopra per le finalità indicate, assumendo per tale ripartizione i criteri già adottati negli anni precedenti e comunque risultanti dalle delibere CIPE del 30 luglio 1974, del 1° agosto 1975, del 5 maggio 1976, del 6 aprile 1977 e del 16 novembre 1978;
Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di tale somma, stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio finanziario 1979;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di L. 30.000.000.000 del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di svi-

luppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio finanziario 1979, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	(Milioni di lire)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Art. 2.

La spesa di L. 30.000.000.000, derivante dal presente decreto, sarà imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 322

(8065)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1977 al 1° marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma, è prolungata fino al 1° giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8112)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1979 e 30 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1977 al 1° giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Telenorma, con sede e stabilimento in Milano e filiali in Ancona, Napoli, Bologna e Roma, è prolungata fino al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8113)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EME, in Sambucheto di Montecassiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. EME, con sede legale in Sambucheto di Montecassiano (Macerata);

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1979 e 8 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 agosto 1978 al 6 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EME, con sede legale in Sambucheto di Montecassiano (Macerata), è prolungata al 6 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8105)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EME, in Sambucheto di Montecassiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. EME, con sede legale in Sambucheto di Montecassiano (Macerata);

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1979, 8 giugno 1979 e 20 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 agosto 1978 al 6 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EME, con sede legale in Sambucheto di Montecassiano (Macerata), è prolungata al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8106)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua, Napoli e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pierrel, unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1978 e 4 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano, è prolungata fino al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8107)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1979.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua, Napoli e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pierrel, unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1978, 4 maggio 1979 e 28 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli e Milano;

Decreta:

La corresponsione del tratamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano, è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8108)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8109)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 19 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	813,20	813,20	813,15	813,20	813,25	813,15	813,30	813,20	813,20	813,20
Dollaro canadese	698,50	698,50	698,75	698,50	698,45	698,45	698,70	698,50	698,50	698,50
Marco germanico	450,07	450,07	450,10	450,07	450 —	450,05	450,10	450,07	450,07	450,05
Fiorino olandese	409,19	409,19	409,25	409,19	409,25	409,15	409,22	409,19	409,19	409,15
Franco belga	28,054	28,054	28,05	28,054	28 —	28,02	28,05	28,054	28,054	28 —
Franco francese	192,54	192,54	192,49	192,54	192,50	192,50	192,57	192,54	192,54	192,50
Lira sterlina	1743,40	1743,40	1746 —	1743,40	1743 —	1743,35	1743,80	1743,40	1743,40	1743,40
Lira irlandese	1692 —	1692 —	1690 —	1692 —	1690 —	—	1692 —	1692 —	1692 —	—
Corona danese	156,65	156,65	156,45	156,65	156,40	156,60	156,64	156,65	156,65	156,65
Corona norvegese	162,85	162,85	163 —	162,85	162,75	162,80	162,87	162,85	162,85	162,85
Corona svedese	193,06	193,06	193 —	193,06	192,90	193,05	193,10	193,06	193,06	193,05
Franco svizzero	500,53	500,53	500,75	500,53	500,40	500,50	500,48	500,53	500,53	500,50
Scellino austriaco	62,48	62,48	62,45	62,48	62,45	62,45	62,49	62,48	62,48	62,48
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,40	16,35	16,40	16,30	16,40	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,331	12,331	12,32	12,331	12,30	12,30	12,31	12,331	12,331	12,33
Yen giapponese	3,639	3,639	3,6450	3,639	3,65	3,60	6,636	3,639	3,639	3,63

Media dei titoli del 19 settembre 1979

Titolo				Media
Rendita 5 % 1935				73,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)			1967-82	88,825
»	5,50 %	»	1968-83	85,300
»	5,50 %	»	1969-84	81,625
»	6 %	»	1970-85	80,175
»	6 %	»	1971-86	77,850
»	6 %	»	1972-87	76,100
»	9 %	»	1975-90	82,375
»	9 %	»	1976-91	83,400
»	10 %	»	1977-92	85,750
»	10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97			82,950
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1-10-1979	100 —
»	»	»	1- 1-1978/80	100,450
»	»	»	1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 6-1978/80	100,600
»	»	»	1- 8-1978/80	100,600
»	»	»	1-10-1978/80	100,300
»	»	»	1- 3-1979/81	100,300
Buoni Tesoro Pol.	9 %		1-10-1979 II emiss.	99,850
» » Nov.	5,50 %		1- 1-1980	98,525
» » Pol.	9 %		1- 1-1980	99,325
» » »	10 %		1- 1-1981	97,325
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982	86,400
» » Pol.	12 %		1- 1-1982	98,875
» » »	12 %		1- 4-1982	98,500
» » »	12 %		1-10-1983	97,200
» » »	12 %		1- 1-1984	97,150
» » »	12 %		1-10-1987	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	813,25
Dollaro canadese	698,60
Marco germanico	450,085
Fiorino olandese	409,205
Franco belga	28,052
Franco francese	192,555
Lira sterlina	1743,60
Lira irlandese	1692 —
Corona danese	156,645
Corona norvegese	162,86
Corona svedese	193,08
Franco svizzero	500,505
Scellino austriaco	62,485
Escudo portoghese	16,375
Peseta spagnola	12,32
Yen giapponese	3,638

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Locate Varesino, Darfo Boario Terme, Concorezzo e Voghera

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati:

deliberazione 3 luglio 1979, n. 24861: comune di Locate Varesino (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 marzo 1978, n. 26, relativa al perfezionamento delle previsioni insediative, confermando un'attività produttiva esistente nel territorio comunale;

deliberazione 3 luglio 1979, n. 24862: comune di Darfo Boario Terme (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 giugno 1978, n. 134);

deliberazione 3 luglio 1979, n. 24863: comune di Concorezzo (Milano) (variante adottata con deliberazione della giunta municipale 6 settembre 1977, n. 328, ratificata con deliberazione consiliare 14 aprile 1977, n. 80, relativa alla zona compresa fra le vie Fermi - Di Vittorio - Grandi - Kennedy);

deliberazione 3 luglio 1979, n. 24864: comune di Voghera (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 aprile 1977, n. 268).

(7973)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di S. Benedetto Po, Brusaporto e Telgate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 15 maggio 1979, n. 23673: comune di S. Benedetto Po (Mantova);

deliberazione 3 luglio 1979, n. 2499: comune di Brusaporto (Bergamo);

deliberazione 3 luglio 1979, n. 24872: comune di Telgate (Bergamo).

(7974)

REGIONE VENETO

Determinazione della regione Veneto di avvalersi delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato

Con deliberazione 28 giugno 1979, n. 825, il consiglio regionale del Veneto ha stabilito che la regione del Veneto si avvale delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, in attuazione dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, secondo le modalità indicate in premessa, e che le spese di cui all'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, saranno imputate per l'anno 1979, al cap. 192019210 «spese legali» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e per gli anni successivi sul corrispondente capitolo di bilancio.

(8070)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Canal San Bovo

Con deliberazione 8 giugno 1979, n. 4785, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 11573/2 e 11573/3, partita tavolare 1533, comune catastale di Canal San Bolo dal demanio al patrimonio provinciale.

(8060)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi riservati, per esami. a posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1977, registro n. 138, foglio n. 112, avranno luogo nei giorni 5 e 6 novembre 1979, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, aula *D*, via Induno, 4, Roma.

(8002)

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1977, registro n. 138, foglio n. 111, avranno luogo nei giorni 7 e 8 novembre 1979, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, aula *D*, via Induno, 4, Roma.

(8003)

OSPEDALE «S. FRANCESCO D'ASSISI» DI OLIVETO CITRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(3012/S)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI BARGA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(3014/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario ed un posto di aiuto del centro trasfusionale e immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(3011/S)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(3013/S)

OSPEDALE CIVILE DI SORIANO CALABRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soriano Calabro (Catanzaro).

(3079/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Salemi (Trapani).

(3008/S)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario ed un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(3009/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(3010/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(3007/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. **30.**

Concessione di contributi per mutui agevolati nel settore dell'edilizia abitativa (intervento straordinario).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'art. 5 dello statuto, concede contributi in conto interessi sui mutui contratti da cooperative edilizie e loro consorzi secondo le indicazioni della presente legge.

Art. 2.

Sono ammessi a fruire del contributo regionale le cooperative edilizie e loro consorzi, sia a proprietà divisa che indivisa e sia con diritto di superficie, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, che siano retti e disciplinati dai princìpi della mutualità senza fini di speculazione e siano costituiti da soci che abbiano i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia agevolata convenzionata.

Art. 3.

I mutui a tasso agevolato, assistiti dal contributo della Regione, devono essere ammortizzabili entro il termine massimo di venticinque anni, con facoltà di estinzione anticipata, e possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle casse di risparmio.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni che la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, stipulerà entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con gli istituti di credito fondiario ed edilizio e con le casse di risparmio.

I mutui sono garantiti da ipoteca di 1° grado da accendere sugli stessi programmi edilizi o di secondo grado ove le cooperative o consorzi di cooperative abbiano già ottenuto finanziamenti parziali.

Art. 4.

I contributi regionali sono corrisposti agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo della operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari.

I contributi regionali, fissati nella misura costante pari al 5% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiore al limite stabilito dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978 n. 457, saranno corrisposti alle cooperative edilizie e loro consorzi di cui al precedente art. 2, per i soci il cui credito massimo è di L. 8.000.000.

L'Ente finanziatore eroga le somme su presentazione degli stati di avanzamento dei lavori da parte della cooperativa interessata, con una ritenuta pari al 10% dei relativi importi.

La liquidazione delle ritenute è subordinata al collaudo dei lavori ed al rilascio del certificato di abitabilità da parte del sindaco del comune nel quale è realizzata la costruzione.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi a cooperative edilizie e loro consorzi che, avendo inoltrato domanda di contributo al Ministero dei lavori pubblici entro il 31 dicembre 1977, al 31 dicembre 1978 avevano già iniziato i lavori, anche nel caso in cui abbiano già beneficiato di parziale contributo statale per la realizzazione del programma costruttivo, nonché alle cooperative edilizie e loro consorzi che, alla data del 31 dicembre 1977 avevano inoltrato domanda di contributo al Ministero dei lavori pubblici, con priorità per quelle che al 31 dicembre 1978 già disponevano dell'area e della concessione edilizia.

L'indicazione dell'area e la successiva assegnazione da parte del comune alla cooperativa interessata deve avvenire comunque entro novanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione al contributo, pena la revoca dello stesso.

Per le cooperative, che già fruiscono dell'intervento statale, il contributo regionale è limitato soltanto alla maggiore spesa occorrente per la realizzazione del progetto rispetto a quella assistita dal contributo statale.

Art. 6.

Potranno essere ammessi a contributo gli interventi che vengono realizzati su aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e che prevedono la costruzione di alloggi per i soci aventi le caratteristiche tecniche di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il costo messo a base per la determinazione del contributo regionale è quello fissato per la regione Basilicata dal Ministero dei lavori pubblici.

L'importo massimo ammesso a contributo, comprensivo sia dell'intervento regionale che di quello statale, ove questo esista, sarà pari a quello che si ottiene moltiplicando il suddetto costo base per la superficie complessiva, sempre che non superi il limite stabilito dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ogni eventuale maggiore superficie per pertinenza o dovuta al rispetto di norme e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici adottati dai comuni, o comunque occorrente per la realizzazione del programma, non potrà beneficiare del contributo.

Il limite massimo del contributo, è tassativamente fissato in mq. 110.

L'accertamento dei requisiti soggettivi e la rispondenza progettuale alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 5 sono demandati agli uffici tecnici regionali, i quali provvedono a rilasciare certificato di conformità degli alloggi e del progetto e la dichiarazione di riconoscimento del possesso dei requisiti da parte dei soci delle cooperative.

Art. 7.

La domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata corredata da:

1) elaborati progettuati;

2) estratto notarile del libro dei soci;

3) statuto della cooperativa ed atto costitutivo;

4) relazione tecnico-finanziaria sul progetto in corso di realizzazione contenente dettagliate indicazioni sulla volumetria e superficie dell'edificio e degli alloggi, sulla tipologia edilizia e sui relativi oneri di spesa, compreso quella relativa all'acquisizione delle aree e alla progettazione e direzione dei lavori, nonchè l'indicazione delle fonti di finanziamento, degli eventuali contributi già assegnati, della data di inizio dei lavori, dell'importo dei lavori già eseguiti, di quello occorrente per la ultimazione degli stessi e di quello per il quale si chiede il contributo;

5) dichiarazione del sindaco sulla data della licenza o concessione edilizia, su quella dell'inizio dei lavori e sull'ubicazione del progetto in rapporto agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali;

6) stato di avanzamento dei lavori;

7) copia del decreto o della promessa di concessione del contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici ove tale concessione esista.

Qualora le richieste delle cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge superino l'ammontare delle somme disponibili, verrà redatta una graduatoria che terrà conto, nell'ordine, dei seguenti elementi:

a) data della precedente richiesta, non soddisfatta anche parzialmente, di erogazione del contributo statale;
b) data di costituzione della cooperativa;
c) data di rilascio della concessione edilizia;
d) importo dei lavori eseguiti;
e) data di inizio dei lavori.

La giunta regionale, nei successivi trenta giorni sulla base delle domande regolarmente pervenute e delle documentazioni e dei criteri innanzi indicati, nonchè degli accertamenti e dichiarazioni degli uffici tecnici regionali di cui all'art. 6, compila l'elenco delle cooperative in possesso dei requisiti richiesti, e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, forma la graduatoria delle cooperative da ammettere a contributo regionale con il piano di intervento straordinario.

Detto piano verrà trasmesso, per la definitiva approvazione, al consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale, sulla base della graduatoria approvata, e nei limiti dell'intervento da realizzare, con proprio decreto, concede le promesse di contributo.

Art. 8.

Gli alloggi realizzati col contributo di cui alla presente legge, non potranno essere ceduti, neanche in locazione, nei dieci anni successivi alla data di collaudo finale dell'opera.

Si può derogare al divieto di locazione soltanto a seguito di autorizzazione della giunta regionale. L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente in favore di coloro che, per trasferimento non richiesto, debbano lasciare, per periodi prolungati, il luogo abituale di residenza.

Nell'istanza per l'autorizzazione deve esser esplicitamente dichiarato che l'alloggio verrà locato ai sensi delle disposizioni di legge regolanti l'equo canone.

Art. 9.

In caso di decesso di uno dei soci nel corso della costruzione, agli aventi titolo spettano tutti i diritti del socio, se hanno i requisiti previsti per legge.

In caso contrario, in base alla graduatoria stilata dalla cooperativa, l'alloggio spetta al socio non assegnatario primo in graduatoria, il quale corrisponderà agli eredi quanto già anticipato per l'alloggio maggiorato degli interessi, come per legge.

Art. 10.

Per le modalità di applicazione e le procedure di attuazione della presente legge, ove non sia diversamente stabilito e per quanto compatibile, si richiama la normativa statale vigente.

Art. 11.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 300.000.000 all'anno e per venticinque anni a partire dal 1980, farà carico ad apposito capitolo così denominato: « Concessione di contributi per mutui agevolati nel settore dell'edilizia abitativa - intervento straordinario ».

La copertura finanziaria è assicurata, per gli anni 1980 e 1981, con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso di cui al bilancio pluriennale 1979-81 allegato al bilancio per l'esercizio 1979.

Per le restanti annualità la stessa copertura sarà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 agosto 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 31.
Concessione di contributi trentacinquennali ai comuni per la realizzazione ed il completamento di impianti sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove un programma di interventi diretti a costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi nei comuni.

Art. 2.

L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore dei comuni interessati, di contributi costanti trentacinquennali, nella misura del 5% sulla spesa riconosciuta necessaria.

Art. 3.

Le opere da finanziare sono quelle incluse nel programma di opere sportive approvato dal consiglio regionale con delibe razione n. 557 del 29 gennaio 1979, e che non hanno trovato necessaria copertura finanziaria con la legge regionale 14 giugno 1977, n. 20.

Art. 4.

Il limite massimo di spesa per le opere da realizzare, è pari a L. 4.000.000.000, di cui L. 3.500.000.000 previsti dal programma citato nel precedente art. 3, e L. 500.000.000 per eventuali maggiori costi, trattandosi di opere la cui progettazione è avvenuta nel 1978.

Art. 5.

Una quota del limite di impegno autorizzato ai sensi della presente legge, non inferiore al 10%, è accantonata per far fronte ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenza in via amministrativa o giudiziaria, esigenze impreviste e urgenti e maggiori costi di aree.

Art. 6.

Ai fini della formale concessione dei contributi autorizzati dalla presente legge i comuni devono presentare al dipartimento attività produttive la documentazione prevista dal terzo comma della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, entro quattro mesi decorrenti dalla data della lettera di comunicazione del finanziamento.

Non sono consentite proroghe del termine di cui al precedente comma se non per oggettivi e comprovati motivi.

Le proroghe non possono, comunque, essere superiori a quarantacinque giorni.

Decorso inutilmente il termine prescritto il contributo si intende automaticamente decaduto senza che sia necessaria alcuna comunicazione formale.

Ai fini dell'utilizzazione del contributo decaduto si applica la disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1978, n. 21.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato un limite di impegno trentacinquennale di L. 200.000.000 dal 1980 e fino al 2014.

La relativa spesa, a partire dall'esercizio finanziario 1980, farà carico ad apposito capitolo del bilancio regionale così denominato « Contributi costanti trentacinquennali per la realizzazione ed il completamento di impianti sportivi ».

La copertura finanziaria è assicurata, per gli anni 1980 e 1981, con le disponibilità esistenti nel « fondo globale per provvedimenti in corso » del bilancio pluriennale 1979-81, allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1979.

Per gli anni successivi la stessa copertura sarà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 agosto 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. **32.**

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, recante norme per la concessione di contributi trentacinquennali per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie ed altre opere di pertinenza degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la formazione di una più adeguata ed equilibrata qualità della vita sul territorio la Regione promuove un programma straordinario di interventi diretti a migliorare la infrastrutturazione elementare.

Art. 2.

L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore degli enti interessati di contributi costanti trentacinquennali, nella misura del 5%, sulla spesa riconosciuta necessaria.

Art. 3.

Il programma è diretto prioritariamente alla costruzione, al completamento, all'ampliamento, al miglioramento, alla trasformazione, al riattamento, alla sistemazione ed alla ristrutturazione delle opere previste dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive.

Art. 4.

I finanziamenti previsti dalla presente legge possono, altresì, in coerenza con le nuove disposizioni in materia di finanza locale introdotte con il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, avere per oggetto:

a) l'esecuzione d'opere di pertinenza degli enti locali;

b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico.

Art. 5.

Una quota del limite di impegno autorizzato ai sensi della presente legge, non inferiore al 15%, è accantonata per far fronte ai maggiori oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, anche d'opere già eseguite, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria, imposta sul valore aggiunto, esigenze impreviste o urgenti e maggiori costi di aree.

Art. 6.

Ai fini della formale concessione dei contributi autorizzati dalla presente legge gli enti devono presentare al dipartimento assetto del territorio la documentazione prevista dal terzo comma della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, entro quattro mesi decorrente dalla data della lettera di comunicazione del finanziamento.

Non sono consentite proroghe del termine di cui al precedente comma se non per oggettivi e comprovati motivi.

Le proroghe non possono, comunque, essere superiori a quarantacinque giorni.

Decorso inutilmente il termine prescritto il contributo si intende automaticamente decaduto senza che sia necessaria alcuna comunicazione formale.

Ai fini dell'utilizzazione del contributo decaduto si applica la disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1978, n. 21.

Art. 7.

A favore del comune di Paterno, che si trova nella totale impossibilità di garantire, con mezzi propri, i mutui occorrenti per la esecuzione delle opere previste nel programma da realizzare ai sensi della presente legge è autorizzata la concessione del contributo nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui stessi, compresi gli oneri per spese ed interessi, e comunque nei limiti del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

A favore dei comuni di Calvera, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Sarconi e Teana che hanno insufficienti cespiti delegabili è autorizzata, limitatamente alle opere inserite nel programma da realizzare ai sensi della presente legge, la concessione di contributi in misura superiore a quella prevista dal precedente art. 2, in modo da consentire, tenuto conto delle oggettive ed accertate disponibilità finanziarie di ciascun comune, la contrazione dei mutui occorrenti per la esecuzione delle opere programmate.

Art. 9.

Per le opere previste nei precedenti programmi di intervento finanziate ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato possibile adottare il provvedimento formale di concessione resta ferma la misura del contributo stabilita dalla relativa legge di finanziamento.

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato l'ulteriore limite di impegno trentacinquennale di lire 4.000.000.000, di cui L. 2.000.000.000 a partire dal 1980 e fino al 2014 e L. 2.000.000.000 a partire dal 1981 e fino al 2015, così ripartito:

Cap. 6790. — Contributi costanti trentacinquennali per la realizzazione di acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali	L. 1.580.000.000
Cap. 6900. — Contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione delle opere occorrenti per fornire l'energia elettrica i comuni e le frazioni che ne sono sprovvisti	» 420.000.000
Cap. 6910. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione o la ristrutturazione di edifici destinati a proprie sedi o a servizio pubblico nonchè per la esecuzione di opere di pertinenza degli enti stessi . . .	» 600.000.000
Cap. 7010. — Contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali	» 1.400.000.000

La copertura finanziaria per gli anni 1980 e 1981 è assicurata con le disponibilità esistenti alla voce fondo globale per *provvedimenti in corso del bilancio pluriennale* 1979-81 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1979.

Per gli anni successivi la copertura sarà assicurata dai proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 agosto 1979

VERRASTRO

(7881)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1979, n. **32.**

Interventi per insediamenti turistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 27 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto nel piano regionale di sviluppo, la Regione dispone, nel triennio 1979-81 contributi a fondo perduto in favore:

a) degli enti locali territoriali, al fine di favorire il completamento ed il potenziamento dei centri turistici, già avviati con i fondi di cui alle leggi regionali 10/1973 e 33/1974 nei territori dei comuni di Acquasparta. Amelia, Città di Castello, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Sangemini e Spoleto e nelle zone dei laghi di Piediluco e Trasimeno;

b) delle aziende comprensoriali di turismo, sulla base delle indicazioni programmatiche dei comuni e delle comunità montane, per l'avvio di un progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina.

Art. 2.

I contributi sono assegnati dalla giunta regionale sulla base di un programma approvato dal consiglio regionale, acquisiti i pareri delle aziende autonome di turismo competenti per territorio, tenuto conto di quanto è già stato realizzato con le precedenti leggi regionali n. 10/1973 e n. 33/1974 e della fattibilità dei progetti presentati.

Art. 3.

Le domande per l'ottenimento del contributo vanno indirizzate al presidente della giunta regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto di massima, per i centri turistici già avviati, solo in caso di modificazioni o integrazioni del progetto originario;

b) preventivo di spesa e relativo piano finanziario.

I contributi sono liquidati in unica soluzione entro quindici giorni dall'accertamento dell'avvenuto inizio della esecuzione delle opere.

I contributi non utilizzati per le finalità previste dalla presente legge ed entro il termine massimo di sei mesi dalla concessione, vengono revocati dalla giunta regionale.

Titolo II

Art. 4.

In attuazione di quanto previsto nel piano regolatore di sviluppo, la regione dell'Umbria favorisce:

a) la realizzazione di nuove attrezzature alberghiere nelle zone dei laghi Trasimeno e Piediluco, nelle zone delle acque minerali di Acquasparta, Sangemini e Nocera Umbra e nei comuni di Città di Castello, Gubbio, Spoleto e Todi;

b) la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di attrezzature para-ricettive, campings ed ostelli, in tutto il territorio regionale.

Art. 5.

Destinatari degli interventi di cui all'articolo precedente sono gli enti locali singoli o associati, le aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo, gli enti di emanazione sindacale, gli enti o associazioni per il turismo sociale, i privati.

Art. 6.

Le provvidenze finanziarie consistono:

a) nel concorso al pagamento degli interessi sulle operazioni di mutuo per un periodo non superiore ad anni 20. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al 5 per cento; quello a carico dei beneficiari è pari alla differenza tra il tasso globale fissato nelle convenzioni con gli istituti di credito e quello a carico della Regione;

b) nella concessione di garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

Le provvidenze di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili.

Nelle convenzioni con gli istituti di credito dovranno essere previsti tra l'altro:

1) il tasso globale d'interesse che non potrà comunque superare quello di riferimento stabilito annualmente dal Ministero del tesoro;

2) l'entità, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile del capitale da concedersi a titolo di mutuo e la possibilità di aumentare tale entità fino al 100 per cento della spesa stessa;

3) i termini entro cui l'istituto di credito deve pervenire al contratto di mutuo;

4) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari, nonché i termini entro cui l'istituto di credito deve pervenire al contratto di mutuo.

Art. 7

Le funzioni amministrative di cui al titolo II della presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 71 dello statuto.

Art. 8.

Quando si tratta di iniziative di soggetti diversi dalle province, i medesimi, ai fini dell'ottenimento delle provvidenze, rivolgono domanda al presidente dell'amministrazione provinciale della provincia nella quale deve attuarsi l'iniziativa.

Il consiglio provinciale, sentite le aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo, per le iniziative territorialmente di competenza, valuta l'iniziativa nei suoi effetti sociali, economici, tecnici e finanziari e delibera circa la sua ammissione al finanziamento e, soprattutto in relazione agli aspetti tecnici e finanziari, fissa il termine massimo entro il quale l'operà deve essere ultimata, a decorrere dal contratto condizionato stipulato con l'istituto di credito.

Art. 9.

Il consiglio provinciale provvede alla revoca del contributo se:

a) l'opera non sia iniziata almeno entro i sei mesi successivi alla stipula del contratto condizionato di mutuo;

b) l'opera non sia ultimata entro il termine fissato dal consiglio stesso nella delibera di ammissione al finanziamento.

Art. 10.

Le domande di ammissione al finanziamento indirizzate al presidente della giunta provinciale della provincia nel cui territorio deve attuarsi l'iniziativa, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

a) progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione;

b) preventivo di spesa;

c) piano finanziario;

d) indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati a norma dell'art. 6.

Art 11.

Successivamente alla notifica del contratto definitivo di mutuo all'amministrazione provinciale, il presidente della provincia, previo accertamento delle opere eseguite, dispone per la liquidazione del contributo.

Art. 12.

Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo; tale obbligo costituisce oggetto di ap-

posita clausola inserita nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'istituto mutuante, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Il consiglio provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione; la cancellazione è subordinata all'estinzione totale e anticipata del mutuo; in tal caso, il consiglio provinciale dispone la revoca del contributo a decorrere dalla rata di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione.

Art. 13.

I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge sono ripartiti tra le due province della Regione nella misura del 70 per cento per la provincia di Perugia e del 30 per cento per la provincia di Terni.

Art. 14.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, il presidente della giunta regionale accredita a favore delle amministrazioni provinciali, in appositi conti correnti da aprire presso l'istituto di tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria i fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio relativo.

Art. 15.

Le amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine di ogni esercizio, una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 16.

Le domande presentate, ai sensi delle leggi regionali numero 10/1973 e n. 33/1974, e già ammesse al finanziamento da parte dei consigli provinciali, non possono essere riproposte sulla presente legge; quelle non ammesse a finanziamento, e che rientrino nelle finalità e nei territori della presente legge, sentiti gli interessati, vengono esaminate utilizzando la documentazione già prodotta.

Titolo III

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Art. 17.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è disposta, per l'anno 1979, la spesa di lire 300 milioni e, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, la spesa di lire 500 milioni con imputazione al cap. 9281, di nuova istituzione, denominato: « Contributi per il completamento e il potenziamento dei centri turistici e per l'avvio di un progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina ».

Art. 18.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo II della presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per l'anno 1979, con imputazione al cap. 9261, di nuova istituzione, denominato: « Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti locali, singoli o associati, dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, da enti di emanazione sindacale, da enti o associazioni per il turismo sociale e da privati per costruzione, ampliamento e ammodernamento di attrezzature alberghiere e para-ricettive, nonché di campings ed ostelli ».

Le conseguenti annualità saranno iscritte, per pari importo, nei bilanci regionali degli esercizi dal 1979 al 1998.

Art. 19.

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1979 sono apportate, in relazione a quanto disposto ai precedenti articoli 17 e 18, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 9261	L. 200.000.000	200.000.000
Cap. 9281	» 300.000.000	300.000.000
Totali .	L. 500.000.000	500.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9700 (Fondo globale - riferimento all'elenco n. 4 allegato al bilancio, numeri d'ordine 7 e 8) .	L. 500.000.000	500.000.000

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni da iscrivere nei bilanci degli esercizi 1980 e 1981, al cap. 9281, sarà fatto fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1979-81, al terzo settore, terzo programma, progetto C/d.

Art. 20.

Le garanzie sussidiarie di cui al precedente art. 6, lettera *b*), saranno assicurate con il fondo costituito con la legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 22 giugno 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 maggio 1979 (atto n. 1217) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 giugno 1979.

(7418)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1979, n. **33.**

Reiscrizione, nel bilancio 1979, di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine dell'esercizio 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *dell'*11 *luglio* 1979)

(*Omissis*).

(7419)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1979, n. **34.**

Adesione della regione Umbria ad enti ed associazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte agli oneri derivanti alla Regione dalla sua adesione ad enti ed associazioni, deliberata con atti amministrativi del consiglio regionale, è consentita una spesa massima globale di L. 29.500.000.

Tale somma verrà imputata, a partire dall'anno 1979, al cap. 845 di nuova istituzione denominato « Oneri per quote associative ad enti ed associazioni » e ad essa si farà fronte, quanto a L. 19.100.000, mediante riduzione, per l'intero importo, degli stanziamenti previsti nei capitoli 780, 820, 840 e 5830 della spesa del bilancio dell'esercizio 1979 e, quanto a L. 10.400.000, mediante prelievo dal fondo globale iscritto al cap. 6120 elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione dello stesso esercizio, numero d'ordine 1.

Al bilancio dell'esercizio 1979 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 6120	10.400.000	10.400.000
» 780	3.200.000	3.200.000
» 820	300.000	300.000
» 840	15.000.000	15.000.000
» 5830	600.000	600.000
Totale	29.500.000	29.500.000
In aumento:		
Cap. 845	29.500.000	29.500.000

Art 2.

Le leggi regionali 24 agosto 1972, n. 21, 13 dicembre 1974, n 66 e 2 gennaio 1975, n. 1, sono abrogate.

Art. 3.
Norma transitoria

Gli impegni assunti ed i mandati emessi fino all'entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 780, 820, 840 e 5830 del bilancio dell'esercizio 1979 sono trasferiti al cap. 854 istituito con l'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 luglio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *giugno* 1979 (*atto n.* 1250) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *luglio* 1979.

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1979, n. 35.

Disposizioni integrative e correttive della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

all'art. 20, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'art. 14, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26, per l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria il cui bilancio sarà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale con atto amministrativo soggetto a controllo di lettimità»;

all'art. 30, secondo comma, le parole «presente comma» sono sostituite con le parole «precedente comma»;

all'art. 30, quarto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite con le parole «primo comma»;

l'art. 53 è così sostituito:

«Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 40 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Salvo quanto disposto al successivo penultimo comma del presente articolo, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma del predetto art. 40 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.

Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma precedente provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al consiglio regionale entro dieci giorni.

Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Le somme di cui al primo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salva la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie»;

all'art. 54, secondo comma:

nel primo periodo le parole «30 aprile» sono sostituite con le parole «15 aprile»;

alla lettera *b*) le parole «del 30 aprile» sono sostituite con le parole «del 30 marzo»;

alla lettera *c*) le parole «del 30 aprile» sono sostituite con le parole «del 30 marzo»;

all'art. 54, ultimo comma, le parole «30 aprile» sono sostituite con le parole «30 marzo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 luglio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *giugno* 1979 (*atto n.* 1248) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *luglio* 1979.

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1979, n. 36.

Interventi straordinari a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria. Costituzione di un fondo per garanzie fidejussorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per la costituzione da parte della Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per l'ammortamento dei mutui che il predetto Ente dovrà contrarre con istituti operanti nel settore del credito di miglioramento fondiario ai fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché di quelle previste dal combinato disposto dagli articoli 6, primo comma, e 66, secondo comma, lettera *E*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle realizzate in attuazione di leggi regionali.

Le somme impegnabili sul predetto stanziamento per la garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono commisurati all'8 per cento dell'ammontare dei mutui stessi.

Art. 2.

L'onere eventuale connesso con il rischio per l'assolvimento degli obblighi che saranno assunti in attuazione della presente legge, come sopra valutato in L. 150.000.000, sarà imputato, a partire dall'anno 1979, — ai sensi dell'art. 33 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — al cap. 6045 di nuova

istituzione denominato: « Fondo per la copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiario dalla Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali ».

Alla predetta spesa si farà fronte, per l'anno 1979, con prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5, allegato al bilancio, numero d'ordine 2).

Al bilancio dell'esercizio 1979 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
In aumento:		
Cap. 6045	150.000.000	50.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9710	150.000.000	50.000.000

Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento da iscrivere al predetto cap. 6045 sarà determinata con le modalità previste dall'art 33, secondo comma, della suddetta legge regionale n. 23 del 1978.

Nello stesso bilancio è, altresì, istituito « per memoria » nella parte entrata il cap. 2965 denominato: « Recupero di somme eventualmente pagate dalla Regione in conseguenza della prestazione di garanzie a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di opere rientranti nelle competenze amministrative regionali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 20 luglio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 giugno 1979 (atto n. 1244) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 luglio 1979.

(7420)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. 49.

Interventi per la manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavori di manutenzione e di ristabilimento necessari alle linee navigabili e ai porti interni ricadenti nel territorio regionale è autorizzata la spesa di L. 660.000.000 per il triennio 1979-81.

Dal finanziamento della presente legge sono escluse le opere interessanti la navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate facenti parte dell'intesa con le regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma di L. 660.000.000 con le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 3.

Il programma degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è approvato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

All'approvazione dei progetti, alla gestione dei lavori ed al collaudo si provvede applicando le vigenti norme in materia di opere pubbliche di competenza regionale.

Art. 4.

Per l'esercizio 1979 la spesa è determinata in L. 220.000.000.

Per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa annua verrà fissata con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 5.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede:

quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione dal cap. 196219750 « Fondo globale spese d'investimento normali » (Partita: « Interventi straordinari per la manutenzione ed il potenziamento delle linee di navigazione interna e dei porti nelle acque interne ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;

quanto a L. 20.000.000 mediante soppressione del capitolo 031003010 « Manutenzione, riparazione ed illuminazione delle opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonchè dei porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi. Manutenzione delle opere di navigazione di terza e quarta classe » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 6.

Allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 196219750 . . .	L. 200.000.000	
Cap. 031003010 . . .	» 20.000.000	L. 20.000.000
Fondo finale di cassa . .		» 200.000.000
Totale . . .	L. 220.000.000	L. 220.000.000
In aumento:		
Cap. 031003016. — Interventi per la manutenzione ed il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni (capitolo di nuova istituzione)	L. 220.000.000	L. 220.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. 50.

Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna d'interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, la regione del Veneto provvede sulla base dell'intesa deliberata dal consiglio regionale in data 22 marzo 1978 con provvedimento n. 557 recepito dalla presente legge regionale.

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 la quota di spesa a carico della regione del Veneto è determinata in lire 2.600.000.000 per il triennio 1979-81 di cui L. 360.000.000 per spese di funzionamento e L. 2.240.000.000 per manutenzione e ristabilimento di opere.

Il programma degli interventi relativi ai lavori di manutenzione e ristabilimento viene predisposto conformemente alla citata deliberazione d'intesa, anche per l'impiego dei fondi stanziati con l'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 66, e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge.

All'approvazione dei progetti relativi ad opere di navigazione interna ricadenti nel territorio regionale e finanziati dalla presente legge, si provvede applicando le vigenti norme sulle opere pubbliche di competenza regionale.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma di L. 2.240.000.000 con le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 4.

Per l'esercizio 1979 si determina in L. 120.000.000 la spesa di funzionamento del cantiere-officina di Cavanella d'Adige, compresa la gestione degli impianti, e in L. 800.000.000 la spesa per lavori di manutenzione e ristabilimento.

Per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa annua verrà fissata con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 5.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede:

in quanto a L. 120.000.000 mediante imputazione al capitolo 192019151 « Spese funzionamento uffici periferici » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;

in quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione del capitolo 196219750 (Fondo globale spese d'investimento normali » (partita: « Adesione all'intesa interregionale per la gestione delle competenze relative al fiume Po ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;

in quanto a L. 600.000.000 mediante imputazione al capitolo di spesa relativo all'attuazione di quanto sopra disposto dall'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 66.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219750 .	L. 200.000.000	
Fondo finale di cassa . .		L. 200.000.000
	L. 200.000.000	L. 200.000.000
In aumento:		
Cap. 031003014. — Lavori di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale (capitolo di nuova istituzione) . .	L. 200.000.000	L. 200.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. 51.

Variazione della denominazione del comune di Galzignano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione del comune di « Galzignano » è modificata in « Galzignano Terme »

Art. 2.

Il referendum consultivo della popolazione, indetto a norma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, con decreto del presidente della giunta regionale n. 312 del 6 marzo 1979 ha dato i seguenti risultati:

Elettori aventi diritto al voto	n. 3.117
Votanti	n. 2.645
Voti validamente espressi	n. 2.581
Voti favorevoli	n. 2.422
Voti contrari	n. 159

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. 52.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4, viene sostituito con il seguente testo:

«Ciascun gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di un contingente di personale del ruolo regionale, entro i limiti e secondo i criteri che seguono:

A) Gruppi da 1 a 4 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario e n. 1 elemento con qualifica di applicato;

B) Gruppi da 5 a 10 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio, n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario, n. 1 elemento con qualifica non superiore a coadiutore, n. 1 elemento con qualifica di applicato;

C) Gruppi da 11 a 18 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio, n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario, n. 1 elemento con qualifica non superiore a coadiutore, n. 2 elementi con qualifica di applicato;

D) Gruppi oltre 18 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio, n. 2 elementi con qualifica non superiore a funzionario, n. 2 elementi con qualifica non superiore a coadiutore, n. 3 elementi con quelifica di applicato.

L'assegnazione del personale è disposta dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, previa segnalazione nominativa dei singoli gruppi.

In alternativa è data facoltà ai gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie, di avvalersi di personale di fiducia esterno all'amministrazione regionale, nei limiti del contingente stabilito dal primo comma.

L'incarico è conferito dagli stessi gruppi consiliari con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'ufficio di presidenza con apposito disciplinare.

Il contratto dovrà, comunque, prevedere la risoluzione automatica del rapporto di lavoro in caso di scioglimento anticipato del gruppo.

Al personale incaricato spetta, in relazione alle mansioni cui è adibito, il trattamento economico pari al parametro iniziale previsto, per le corrispondenti qualifiche funzionali indicate al primo comma, dall'art. 32, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 25, e successive modifiche.

Al personale incaricato spetta altresì il trattamento previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La Regione rimborsa integralmente ai gruppi la spesa da essi sostenuta per stipendi e oneri previdenziali ».

Art. 2.

La maggior spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge prevista per l'esercizio in corso in L. 35.000.000 milioni fa carico sul cap. 191019020 del bilancio di previsione della spesa della Regione, esercizio 1979, dal titolo « Provvidenze e contributi per il funzionamento di gruppi consiliari ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. 53.

Interventi regionali per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dell'amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione interviene in modo organico e continuativo nella formazione e nell'aggiornamento professionale dei quadri dell'amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale, al fine di:

a) diffondere la conoscenza di appropriate tecniche gestionali, organizzative, di programmazione e di controllo in una visione integrata dell'attività pubblica, da conseguirsi mediante l'accostamento di discipline economico-sociali, economico-aziendali e giuridico-amministrative;

b) favorire l'approfondimento di adeguate metodologie operative e amministrative, atte a rendere unitaria l'attività di decisione e di verifica dei risultati dell'azione pubblica.

L'intervento regionale, sempre per le finalità indicate al primo comma, può estendersi, nelle forme più appropriate, agli amministratori pubblici e a coloro che, non essendo ancora nell'impiego pubblico, aspirano ad accedervi.

Art. 2.
Modalità d'intervento

L'intervento regionale si articola:

a) nell'organizzazione sia di corsi-base, destinati anche a soggetti non ancora inseriti nell'impiego pubblico, sia di seminari e corsi a breve durata, limitati nell'oggetto e prioritariamente destinati al personale appartenente ai quadri degli enti pubblici operanti nell'ambito regionale;

b) nella predisposizione di strutture per la ricerca finalizzata alla formazione, e, in particolare, allo scopo di impostare metodologie di formazione, riferite alle diverse esigenze operative, con la dotazione dell'opportuno materiale didattico, nonchè di favorire studi ed indagini per adeguare le tecniche conosciute e disponibili di gestione, di organizzazione, di programmazione e di controllo, alle particolari esigenze degli operatori pubblici.

Art. 3.
Strutture utilizzabili

Per il conseguimento della finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle modalità di intervento di cui all'art. 2, la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, anche a carattere pluriennale, con l'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli enti locali (I.S.A.P.R.E.L.), previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 con il Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale (C.U.O.A), costituito presso l'Università degli studi di Padova, e con le Università.

Il finanziamento regionale può riguardare sia le spese fisse di struttura che le spese di funzionamento, purchè distintamente quantificate.

Art. 4.
Disposizioni finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono stanziate lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1979 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, salvo determinazione e copertura di ulteriori fabbisogni mediante le leggi di approvazione dei bilanci.

Alla quota di lire 500 milioni relativa all'esercizio in corso si fa fronte mediante prelevamento:

in quanto a lire 200 milioni dal cap. 096209740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Progetto formazione »), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, a norma del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72;

in quanto a lire 300 milioni dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Progetto formazione ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge relativamente agli esercizi 1980 e 1981, trova riscontro nel titolo IX della spesa del bilancio pluriennale 1979-81.

Art. 5.
Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 vengono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 300.000.000	
Fondo finale di cassa . .		L. 500.000.000
	L. 300.000.000	L. 500.000.000
In aumento:		
Cap. 091009005. — Interventi regionali per le spese d'esercizio relative alla formazione e all'aggiornamento dei quadri dell'amministrazione regionale nonchè degli enti ed organismi da essa dipendenti e degli altri enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale (capitolo di nuova istituzione)	L. 300.000.000	L. 300.000.000

	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 091009010. — Interventi regionali per le spese delle strutture relative alla formazione e all'aggiornamento dei quadri dell'amministrazione regionale nonchè degli enti ed organismi da essa dipendenti e degli altri enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale (spesa finanziata mediante l'utilizzo dello stanziamento del fondo globale spese correnti normali del bilancio per l'esercizio 1978 ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) (capitolo di nuova istituzione)	L. 200.000.000	L. 200.000.000
	L. 500.000.000	L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. **54.**

Integrazione del finanziamento e modifiche alla legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, in materia di contributi per la realizzazione di impianti di funicolari aeree e terrestri per trasporto di persone in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite d'impegno della spesa decennale autorizzata con la legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 e successive modificazioni, viene elevato da L. 200.000.000 a L. 350.000.000 annue e viene fatto decorrere dall'esercizio finanziario 1979 anzichè dall'esercizio finanziario 1975.

Art. 2.

Ai benefici previsti dalla legge regionale 52 del 1975 e successive modificazioni, integrati ai sensi dell'articolo precedente, sono ammessi prioritariamente i concessionari di funicolari aeree e terrestri per trasporto di personale in servizio pubblico che hanno presentato domanda e perfezionato la prescritta documentazione nei termini stabiliti e non hanno beneficiato del finanziamento previsto dalla ripetuta legge 52.

Art. 3.

Nei limiti delle somme risultanti disponibili dopo l'accoglimento delle domande di cui all'articolo precedente, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per nuove domande riguardanti la costruzione o la ricostruzione di funicolari aeree per trasporto di persone in servizio pubblico da realizzare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Le nuove domande dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le modalità ed i criteri vigenti per la concessione del contributo di cui al comma precedente.

Art. 4.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dal precedente art. 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1979, mediante riduzione di L. 150.000.000 del cap. 196219750 « Fondo globale spese di investimento normali » (partita: « Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune ») del bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

Per gli esercizi successivi il maggior onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 1979-1981 al titolo XIX, categoria VI.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
	—	—
Cap 196219750: Fondo globale spese investimento normali (partita: « Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune »)	L. 150.000.000	
Fondo finale di cassa		L. 150.000.000
	L. 150.000.000	L. 150.000.000

In aumento:

Cap. 032003170: Contributo in annualità per la costruzione di impianti a fune	L. 150.000.000	L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto

Venezia, addì 10 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. **55.**

Norme per l'iquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale a tempo determinato dei disciolti patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il personale amministrativo, ausiliario, quello con qualifica di addetto all'assistenza ai minorati psico-fisici, di addetto alla vigilanza nei servizi di trasporto o con qualifica analoga, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per la gestione dei servizi relativi all'anno scolastico 1977-78, che ha prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77, anche con diversa qualifica presso i patronati scolastici, o presso i comuni ad essi subentrati per non meno di cinque mesi per ogni anno scolastico e con orario di servizio non inferiore a 18 ore di lavoro settimanali, assegnato ai comuni in applicazione dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67, è inquadrato nei ruoli organici dei rispettivi comuni di destinazione, con effetto dalla data di assegnazione.

Il personale dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, avente i requisiti di cui al comma precedente, assegnato ai comuni capoluoghi ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67, è inquadrato nei ruoli organici dei rispettivi comuni capoluoghi di destinazione, con effetto dalla data di assegnazione.

Art. 2.

L'inquadramento del personale indicato nel precedente articolo è effettuato con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo formale accertamento dei requisiti professionali dei singoli impiegati assunti a tempo determinato in riferimento ai titoli richiesti per l'accesso a livello di inquadramento e per l'espletamento dei compiti in atto attribuiti.

Il consiglio comunale, apporta, anche in applicazione del sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 10 settembre 1978, n. 702, convertito con modificazione nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale. Le deliberazioni adottate in applicazione del presente articolo diventano esecutive dopo l'esame della competente sezione del comitato regionale di controllo, ove questa non rilevi vizi, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge citata.

Art. 3.

I comuni hanno facoltà di inquadrare nei ruoli organici il personale insegnante, loro assegnato ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67, a suo tempo assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per la gestione dei servizi relativi all'anno scolastico 1977-78, semprechè abbia prestato servizio anche nell'anno scolastico 1976-77, e la prestazione di lavoro sia avvenuta presso i patronati, o presso i comuni ad essi subentrati, per non meno di cinque mesi per ogni anno scolastico e con un orario di effettivo servizio non inferiore a 18 o a 15 ore di lavoro settimanale, rispettivamente in doposcuola con o senza somministrazione di refezione agli alunni.

I comuni capoluoghi hanno facoltà di inquadrare nei ruoli organici il personale dei consorzi provinciali dei patronati scolastici aventi i requisiti di cui al comma precedente, loro assegnato ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67.

Art. 4.

L'inquadramento del personale insegnante assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato decorre dalla data di assegnazione ai comuni di destinazione.

L'inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo formale accertamento a seguito di prove scritte ed orali dei requisiti professionali dei singoli insegnanti assunti a tempo determinato e in riferimento ai titoli richiesti per l'accesso al livello di inquadramento e per l'espletamento dei compiti in atto attribuiti.

Il consiglio comunale, apporta, anche in applicazione del sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 10 settembre 1978, n. 702, convertito con modificazione nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale. Le deliberazioni adottate in applicazione del presente articolo diventano esecutive dopo l'esame della competente sezione del comitato regionale di controllo ove questa non rilevi vizi, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge citata.

Art. 5.

Il personale di cui alla presente legge, è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente alla posizione giuridica risultante da provvedimenti formalmente adottati dall'ente di provenienza; nella attuazione della presente norma, si prescinde, in deroga ai requisiti generali prescritti per l'ammissione al pubblico impiego, dal limite di età.

Nell'ambito del livello retributivo funzionale, come sopra determinato, al personale è attribuita la qualifica dell'ordinamento del personale comunale corrispondente ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.

Art. 6.

Il servizio non di ruolo prestato nell'ente di provenienza è valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura prevista dalla normativa rispettivamente vigente nei periodi considerati per il personale non di ruolo dell'ente di destinazione. Per i servizi pregressi prestati con orario di lavoro ridotto, si applica una riduzione della valutazione dei periodi di servizio in proporzione al rapporto tra orario ridotto e orario pieno.

I periodi di interruzione dei servizi pregressi con rapporto di lavoro a tempo determinato non sono valutati ai fini indicati nel presente articolo.

Art. 7.

Il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, che goda alla data di scioglimento dell'ente di provenienza, di un trattamento economico superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli 5 e 6, mantiene la differenza come assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile.

A decorrere dalla data di assegnazione, al personale di cui alla presente legge, si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore presso i singoli comuni; detto personale, sempre a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, alla CPDEL e all'INADEL.

Art. 8.

Gli oneri derivanti ai comuni dall'applicazione della presente legge hanno copertura con i fondi assegnati a norma della legge regionale 28 novembre 1978, n. 67, con le quote del fondo nazionale spettanti ai comuni a norma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le quote delle entrate aggiuntive determinate ai sensi dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1979

TOMELLERI

(7609)

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1979, n. 56.

Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi allo aperto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 13 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Definizioni

Le aziende ricettive all'aperto sono esercizi pubblici a gestione unitaria che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all'aperto possono disporre di ristoranti, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerati aziende ricettive all'aperto e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici e i campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende ricettive all'aperto organizzate per il soggiorno e la sosta di turisti, sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiale leggero non vincolati permanentemente al suolo, semplicemente ancorati o appoggiati al suolo.

Sono campeggi le aziende ricettive all'aperto attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento purchè trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale.

I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nell'allegato (tabelle *A* e *B*).

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulettes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purchè in misura non superiore al 15 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misura non superiore al 15 per cento della ricettività complessiva autorizzata.

Art. 2.
Apertura e gestione dei complessi ricettivi

L'apertura e la gestione dei complessi indicati dall'art. 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 60, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle preventive autorizzazioni del comune.

Tali autorizzazioni presuppongono per i titolari la completa ed esclusiva disponibilità dei suoli e, nel caso di villaggi turistici, anche degli allestimenti.

Nei villaggi turistici e nei campeggi l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto è subordinata alla effettiva presenza degli ospiti.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti devono essere debitamente esposte al pubblico.

Le zone per complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 sono individuate nel piano territoriale di coordinamento delle comunità montane di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, e nei piani urbanistici dei comprensori di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino all'approvazione dei piani di cui al comma precedente la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere rilasciata solo nelle zone destinate a complessi ricettivi all'aperto individuate nello strumento urbanistico comunale regolarmente approvato e secondo la procedura disposta dalle normative del piano.

Per la realizzazione dei complessi indicati all'art. 1 l'onere per il rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 9 della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61, è calcolato escludendo dal computo le aree a standards libere.

Art. 3.
Periodi minimi di apertura

I campeggi e i villaggi turistici autorizzati devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

complessi ad attivazione estiva con altitudine sino ai 800 metri: dal 1° giugno al 30 settembre;

complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore ai 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;

complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.

I titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati al precedente comma, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono ottenere l'autorizzazione del comune.

Art. 4.
Cessazione temporanea o definitiva

Della cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei campeggi o dei villaggi turistici deve essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, immediato avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicare la durata, che non può essere superiore a sei mesi eventualmente prorogabili ad un anno per fondate e documentate ragioni.

Art. 5.
Gestore e rappresentante

Gli enti e le organizzazioni, associazioni ed aziende pubbliche e i privati, che aspirino ad ottenere l'autorizzazione allo esercizio di cui al precedente art. 2, devono designare un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono nominare un rappresentante che assume i loro stessi obblighi. Tale nomina diventa efficace dopo la comunicazione al comune.

Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante debbono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e sono responsabili dell'osservanza nell'ambito del complesso autorizzato, delle disposizioni previste dalla presente legge, da quelle di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento e di ogni altra comunque prescritta dalla legislazione vigente; essi, inoltre, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 6.
Presentazione e istruttoria delle domande

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'allestimento e per l'esercizio dei complessi di cui all'art 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per l'allestimento devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

1) le complete generalità del richiedente;

2) la massima capacità ricettiva dell'impianto;

3) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare la natura del complesso;

b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;

c) la seguente documentazione tecnica:

1) fotocopia dello strumento urbanistico vigente con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo 1:100);

3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;

4) concessione edilizia.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) della lettera *c*) devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai piani igienico-sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.

Il comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.

Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti l'allestimento, devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

1) le complete generalità dell'eventuale gestore;

2) la categoria della classificazione che si intende conseguire;

3) i periodi di apertura dell'impianto;

b) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;

c) certificato di abitabilità degli allestimenti;

d) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna dell'impianto;

e) copia conforme della polizza di assicurazione di cui al terzo comma dell'art. 7;

f) copia dell'atto dal quale risulti la disponibilità del suolo interessato all'allestimento.

Dei provvedimenti di cui al presente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione e all'autorità di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiati titolo.

Art 7.
Custodia e assicurazione

I campeggi ed i villaggi turistici devono assicurare custodia continua a mezzo di personale giurato o iscritto nell'apposito registro ai sensi dell'art. 62 del testo unico delle norme di pubblica sicurezza.

Il numero delle persone addette dovrà essere rapportato alla capacità ricettiva del complesso.

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 8.
Classificazione

Tutti i campeggi e i villaggi turistici in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

L'attribuzione della classifica avviene sulla base del punteggio ricavato, in base alle tabelle allegate alla presente legge, dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

La nuova classificazione è operante dal 1° gennaio 1980.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stesse assegnate.

All'assegnazione della categoria provvede il comune competente per territorio entro il 30 novembre, con deliberazione del consiglio comunale. Il provvedimento di classificazione viene trasmesso alla giunta regionale.

Entro il 30 settembre i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire al comune, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli che riceveranno in tempo utile.

Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso.

Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti può essere chiesto in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.

Qualora durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica può, d'ufficio, provvedersi ad assegnare al complesso la categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Nelle zone ove esiste la possibilità di formazione di aziende ricettive all'aperto per complessivi mq 200.000 deve essere assicurata la disponibilità di campeggi e villaggi turistici classificati a una stella nella proporzione di almeno 1 a 3.

Art. 9.
Notificazioni della classifica

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

Art. 10.
Denuncia delle tariffe

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici sono obbligati a denunciare ai comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tariffe dei vari esercizi, comprensive di IVA, che intendono applicare durante l'anno.

I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare la denuncia di cui al primo comma entro dieci giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio del complesso stesso.

Le denuncie di cui ai commi precedenti dovranno prevedere la tariffa della piazzola per notte e quella per persona per notte per i campeggi; per i villaggi turistici dovrà essere indicata la tariffa giornaliera per persona. I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dal competente comitato provinciale prezzi o dall'ente che sarà dichiarato competente in materia di controllo prezzi.

E' fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe denunciate.

Le predette tariffe, riportate in prescritto modulo, devono contenere il visto da parte del comune.

Entro il mese di febbraio di ogni anno i comuni trasmettono alla giunta regionale l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nei rispettivi territori con l'indicazione della classifica attribuita nonchè delle tariffe denunciate da ciascun complesso ai sensi del primo comma. La giunta regionale pubblicherà ogni anno nel Bollettino ufficiale regionale l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nel territorio regionale, dandone ampia diffusione.

Art. 11.
Notifica delle persone alloggiate

Per la notifica delle persone alloggiate i titolari, o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza sia all'arrivo che alla partenza dell'ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità e la nazionalità, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.

La terza copia dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

E' fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT e di trasmetterli agli organi competenti.

Art. 12.
Campeggi mobili

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di tende singole o di altri mezzi di soggiorno mobili ed autonomi singoli, in località che non siano servite da campeggi, o anche se servite, presentino situazioni di tutto esaurito.

Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali e sportivi, da enti o associazioni senza fine di lucro, della durata di venti giorni prorogabili eccezionalmente fino a sessanta giorni, sono consentiti, previa autorizzazione del sindaco solamente in aree pubbliche o private dove siano assicurati, il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del sindaco.

I comuni possono autorizzare la realizzazione di campeggi mobili, organizzati da enti o associazioni senza fine di lucro limitatamente per insediamenti fino a 5000 mq qualora tali insediamenti di campeggio siano integrativi di attività agricola, di malga, alberghiera, di ristorazione esistenti.

Art. 13.
Vigilanza

Ferme restando la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e quella delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni.

Art. 14.
Sanzioni

Le autorizzazioni di cui all'art. 2 possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti soggettivi previsti per la concessione.

Nel caso di carenza di alcuno dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta od abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro un mese, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenza più gravi, e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.

In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune dispone la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto loro.

Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. In caso di reiterata violazione il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

La violazione di quanto previsto dall'art. 12, primo comma, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 50.000 per ogni giorno eccedente le previste 48 ore.

L'esercizio del campeggio mobile organizzato, non autorizzato dal sindaco ai sensi dell'art. 12, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 60.000 a lire 300.000.

Nei complessi indicati dalla data presente l'applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 2.000.000. Nei casi di recidiva si dispone la revoca delle relative autorizzazioni.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 2.000.000. Nei casi di recidiva si dispone la revoca delle relative autorizzazioni.

La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 2 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento, irrogazione della sanzione e la riscossione coattiva della somma dovuta si applicano le norme della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 15.

Norme relative ai complessi esistenti

Nella prima applicazione della presente legge i campeggi e i villaggi turistici, già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso, conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi le autorizzazioni di cui al precedente art. 2, purchè gli aventi diritto ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che i complessi di cui al primo comma non posseggano i requisiti minimi previsti per la classificazione di cui alla presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette. Tali interventi devono essere eseguiti entro il termine massimo di anni due dall'entrata in vigore della presente legge.

Il sindaco competente è autorizzato, in caso di comprovate difficoltà nell'esecuzione dei lavori di adeguamento, a prorogare l'autorizzazione per il tempo ritenuto strettamente necessario e comunque per non oltre un anno.

Le opere di adeguamento per le quali è prescritta la concessione edilizia devono essere eseguite previo rilascio della concessione stessa da parte del sindaco ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I villaggi turistici in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono conservare gli allestimenti per il pernottamento anche se sono in difformità di quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 1, purchè non abbiano caratteristiche alberghiere.

Per i campeggi e i villaggi turistici in funzione all'entrata in vigore della presente legge possono essere maggiori le percentuali indicate nel sesto e nel settimo comma dell'art. 1.

I complessi misti (campeggi e villaggi turistici) assumono la denominazione relativa alla prevalente tipologia degli allestimenti presenti nel complesso.

Art. 16.

Disposizioni finali

Con successivo provvedimento verrà regolata organicamente l'intera materia relativa alla disciplina degli alberghi per la gioventù, delle case per ferie, degli affittacamere e delle altre strutture ricettive turistiche assimilabili, non contemplata nella presente normativa.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1979

TOMELLERI

(*Omissis*).

(7610)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 57.
Contributo regionale per l'avvio di due centri integrati di smistamento merci in Padova e in Verona.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 27 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del piano regionale di sviluppo approvato con legge regionale n. 11 del 2 febbraio 1979 ai fini di rendere più efficiente e razionale l'integrazione dei diversi sistemi di trasporto merci nel territorio regionale mediante centri di smistamento in Padova e Verona, si dispone a titolo di contributo uno stanziamento pari a lire 1.000 milioni da erogarsi in lire 500 milioni a favore della S.p.a. a prevalente interesse pubblico « Interporto merci Padova » ed in lire 500 milioni al Consorzio zona agricola-industriale di Verona.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 è subordinata all'acquisto di aree necessarie all'avvio rispettivamente dei progetti relativi all'« Interporto merci » in Padova ed al « Quadrante Europa » in Verona.

La liquidazione del contributo è deliberata dalla giunta regionale a seguito della presentazione della seguente documentazione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge:

progetto di massima dell'iniziativa;

contratto d'acquisto dell'area;

planimetria catastale dell'area acquisita e relativa documentazione attestante che la destinazione urbanistica dell'area medesima è pertinente con i fini di cui alla presente legge;

impegno da parte dei soggetti beneficiari a destinare le aree acquisite esclusivamente ai fini della presente legge.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 1.000 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dal cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Interventi straordinari per la costruzione infrastrutture a sostegno dell'interscambio trasporti merci (centro smistamento merci Padova e Verona) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 032033187. — Interventi straordinari per la costruzione infrastrutture a sostegno dell'interscambio trasporti merci (centro smistamento merci Padova e Verona) (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 58.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, recante interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 27 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, relativa a opere di prevenzione e di soccorso per calamità naturali è autorizzato, per l'esercizio 1979, un ulteriore stanziamento di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio 1980 lo stanziamento della citata legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, sarà fissato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 3.

Con i fondi di cui ai precedenti articoli potranno essere finanziate anche opere di pronto intervento od aventi carattere di somma urgenza già autorizzate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1.

Art. 4.

Alla copertura del maggiore onere di cui al precedente art. 1, si provvede mediante riduzione di lire 1.000 milioni del capitolo 106219760 « Fondo globale spese d'investimenti ulteriori programmi di sviluppo » (partita: Calamità naturali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 106219760 .	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 045004605. — Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 agosto 1979

TOMELLERI

(7880)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 59.

Nuovi interventi nei settori delle opere fognarie ed acquedottistiche e rifinanziamento della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 27 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione di un programma triennale di interventi nel settore delle opere fognarie ed acquedottistiche la Regione concede contributi annui costanti nella misura del 5 per cento, per un periodo di venti anni, ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere fognarie ed acquedottistiche.

Art. 2.

La misura del contributo, concesso ai sensi del precedente articolo, sarà elevata al 6 per cento per i comuni il cui territorio sia riconosciuto anche parzialmente montano e per i consorzi di comuni e comunità montane che realizzino opere fognarie e di depurazione in forma consortile.

Art. 3.

Gli enti interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono confermare le richieste già avanzate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39, con eventuali aggiornamenti, o presentare nuova domanda corredata da una relazione tecnica, dalla stima di massima dei lavori suddivisa per stralci funzionali e da una corografia.

Art. 4.

Al fine di individuare le opere da eseguire con i finanziamenti previsti dalla presente legge per gli esercizi 1981 e 1982, la giunta regionale predispone entro i centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla scorta delle richieste di conferma e delle domande di cui al precedente articolo, un'apposita graduatoria e un programma esecutivo delle opere da ammettere a contributo nei limiti dei finanziamenti disposti per i singoli esercizi finanziari.

La graduatoria ed il programma di cui al precedente comma sono approvati dal consiglio regionale.

Per la formazione della graduatoria e del programma esecutivo nonchè per la presentazione ed approvazione dei progetti esecutivi, per le modalità di appalto, di revoca del contributo e di determinazione della spesa ammissibile si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39.

Art. 5.

La somma di L. 1.500.000.000, prevista all'art. 8 della presente legge con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980, è utilizzata per il rifinanziamento della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39.

Le opere da ammettere a contributo con il rifinanziamento di cui al comma precedente, sono quelle inserite nelle graduatorie proposte dalla giunta ed approvate dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 3 della citata legge regionale 3 agosto 1978, n. 39, proseguendo l'ordine di priorità e secondo i parametri di ripartizione territoriale fissati nel piano di riparto.

Il relativo programma esecutivo suppletivo è allegato alla presente legge e ne fa parte integrante.

Per le opere ammesse viene confermata la misura del contributo prevista all'art. 1 della citata legge regionale 3 agosto 1978, n. 39.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le eventuali modifiche di destinazione dei contributi richiesti dagli enti beneficiari, purchè le opere rientrino nel progetto generale incluso nelle graduatorie di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Per la costruzione di impianti di depurazione tipo, a carattere consortile, è autorizzata la spesa complessiva di L. 2 miliardi a valere sugli esercizi 1980 e 1981.

La localizzazione degli impianti, sarà effettuata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di una indagine territoriale, effettuata dal dipartimento dei lavori pubblici che terrà conto di criteri di ottimizzazione per quanto concerne i profili tecnico, economico, energetico e di protezione della rete idrografica recipiente.

L'affidamento dei lavori da parte della giunta regionale avverrà mediante appalto-concorso e la direzione dei lavori verrà effettuata dall'ufficio regionale del genio civile competente per territorio.

Gli impianti saranno trasferiti in proprietà ai consorzi interessati dopo l'approvazione del collaudo.

Art 7.

Le opere ammesse a fruire dei benefici della presente legge sono di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Art. 8.

Per l'attuazione del programma triennale di cui alla presente legge; sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:

L. 1.500.000.000 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980;
L. 2.500.000.000 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1981;
L. 2.600.000.000 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1982.

La copertura dell'onere di cui al comma precedente per gli esercizi 1980 e 1981 trova riscontro nel bilancio pluriennale 1979-1981 al titolo XIX, categoria VII e per l'esercizio 1982 mediante l'utilizzo delle somme che si renderanno disponibili a seguito del minor onere dell'ammortamento derivante dalla riduzione del previsto indebitamento di cui al successivo comma.

I mutui autorizzati con la legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10, sono ridotti da L. 97.737.000.000 a L. 87.737.000.000. Sono altresì ridotti da L. 68.000.000.000 a L. 51.500.000.000 i mutui previsti nel bilancio pluriennale 1979-81 per l'esercizio 1980 e da L. 68.000.000.000 a L. 50.500.000.000 i mutui previsti dallo stesso bilancio pluriennale per l'esercizio 1981.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 vengono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In diminuzione:

Cap. 051005015. — Contrazione mutui per l'attuazione del programma regionale di sviluppo . .	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Cap. 196219760. — Fondo globale spese d'investimento in ulteriori programmi di sviluppo (partita: infrastrutture pubbliche	L. 10.000.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 10.000.000.000
	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000

Al bilancio pluriennale 1979-81 sono apportare le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In diminuzione:

	Esercizio 1980	Esercizio 1981
Titolo V - Categoria I. — Mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	L. 16.500.000.000	L. 17.500.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Titolo IV - Categoria V. — Altre infrastrutture pubbliche	L. 4.000.000.000	L. 6.000.000.000
Titolo VI. — Gestione risorse idriche	» 12.500.000.000	» 11.500.000.000
	L. 16.500.000.000	L. 17.500.000.000

Art. 10.

La spesa di L. 2.000.000.000 di cui al precedente art. 6 trova riscontro nel titolo VI della spesa del bilancio pluriennale 1979-81 per l'importo di L. 1.000.000.000 per ognuno degli esercizi 1980 e 1981.

Art. 11.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, ad assumere obbligazioni fino alla totale utilizzazione dei limiti di impegno di cui al precedente art. 8 e dello stanziamento di cui all'art. 10 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 agosto 1979

TOMELLERI

(*Omissis*).

(7945)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792610)